

REGOLAMENTO (CE) N. 1633/2002 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 1429/2002 che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1361/2002 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1429/2002 è modificato come segue:

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

1) All'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per l'Estonia sono costituiti i seguenti tre gruppi:

gruppo 1: codici NC 0201, 0202,

gruppo 2: codice NC 1602 50 10,

gruppo 3: codici NC 0206 10 95, 0206 29 91.»

considerando quanto segue:

2) L'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

«c) per ciascun gruppo di prodotti la domanda di titoli d'importazione deve vertere su un quantitativo minimo di quindici tonnellate, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile definito all'articolo 2.»

(1) Il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ⁽³⁾, prevede l'apertura di contingenti tariffari annui di prodotti a base di carni bovine.

3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dodici giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2. Tuttavia, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, le domande relative ai prodotti diversi dai pezzi detti "hampes" e "onglets" originari dell'Estonia (con il numero d'ordine 09.4852) possono essere presentate entro il 20 agosto 2002 e le domande per i pezzi detti "hampes" e "onglets" entro il 27 settembre 2002.»

(2) Il regolamento (CE) n. 1429/2002 della Commissione ⁽⁴⁾ non fissa le modalità d'applicazione per il contingente tariffario dei pezzi detti «hampes» e «onglets» previsto dal regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio. È pertanto necessario incorporare tale contingente nel regolamento (CE) n. 1429/2002.

4) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

(3) È necessario adeguare le condizioni alle quali possono essere chiesti i titoli.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari dei paesi sotto elencati sono soggetti alle concessioni in appresso indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Paese d'origine	Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (t)	Incremento annuo a partire dall'1.7.2003 (t)
Estonia	09.4851	0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	esenzione	1 100	350
		0202 1602 50 10	Carni di animali della specie bovina, congelate Non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte di altre preparazioni e conserve di carni di animali della specie bovina			
	09.4852	0206 10 95 0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina freschi, refrigerati o congelati	esenzione	100	30
Lettonia	09.4871	0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	esenzione	675	75
		0202	Carni di animali della specie bovina, congelate			
		0206 10 95	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti "onglets" e "hampes"			
		0206 29 91	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti "onglets" e "hampes"			
		0210 20	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate			
		0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina			
		0210 99 90 1602 50	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina			
Lituania	09.4861	0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	esenzione	2 000	200
		0202	Carni di animali della specie bovina, congelate			
		0206 10 95	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti "onglets" e "hampes"			
		0206 29 91	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti "onglets" e "hampes"			
		0210 20	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate			
		0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina			
		0210 99 90 1602 50	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina»			